

ria, potevano concedere la libertà provvisoria per quanto si trattasse di uomo, il quale in via assoluta non era nelle condizioni di richiederla, essendo un diffamato.

I magistrati potevano considerare (e ripeto, è questa una opinione mia personale) che l'istituto della libertà provvisoria è in sostanza una facoltà data al giudice ed il carcere preventivo è soprattutto istituito al fine che nessuno possa in alcun modo sottrarsi all'applicazione della legge; e potevano quindi, poichè qui la legge era soddisfatta, concedere la libertà provvisoria.

E se anche questo mio pensiero potesse parere troppo ardito, parmi che avrebbe potuto ricorrersi tanto dal diligente difensore quanto, per ragioni di iniziativa propria, dall'autorità giudiziaria allo stralecio del processo; cioè staccando la parte del processo, che si riferiva allo Zanelli, dal resto del processo Cuocolo, si poteva fare immediata giustizia a questo disgraziato; il che vuol dire che, a mio sommosso avviso (e non credo di andare troppo in là) vi è anche nel Codice di procedura attuale il mezzo, la *risorsá* (per usare una parola non italiana ma che esprime bene il mio pensiero) per sfuggire da questa strettoia di un rigore formalistico.

Mi affretto però a dire all'onorevole Materi (ciò che del resto egli egregio cultore delle discipline giuridiche ben conosce) che al Ministero sono già compiuti, perchè sono stati raccolti i pensieri degli uomini più eminenti nel diritto italiano ed i voti dei magistrati (e già erano stati preparati alcuni disegni di legge fra cui uno dell'onorevole Orlando), tutti i lavori preparatori per la riforma del Codice di procedura penale che certamente, se la vita ministeriale ci assisterà, sarà dall'attuale ministro di grazia e giustizia presentata alla Camera.

In quella occasione queste gravi questioni che erano considerate ed erano risolte in vario modo nei vari disegni di legge formulati dai vari guardasigilli precedenti, potranno essere tenute presenti e risolte nel miglior modo.

Dopo queste dichiarazioni spero che l'onorevole Materi si potrà dichiarare soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Materi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MATERI. I limiti imposti da una interrogazione non mi consentono di addentrarmi in una questione di diritto circa la differenza tra scarcerazione e libertà prov-

visoria. Debbo però dichiarare all'onorevole sottosegretario di Stato che il caso Zanelli non è stato che la causa occasionale della mia interrogazione, perchè non mi sono affatto preoccupato di lui nel muoverla, in quanto che in Italia sono molto frequenti i casi di questo genere deplorati nelle istruttorie penali, in cui un detenuto si trova a dover scontare preventivamente, prima di andare al dibattimento, una pena di durata maggiore di quella che gli verrebbe inflitta ove subito venisse giudicato e condannato.

Non debbo certamente ricordare all'onorevole Fabri la massima ispiratrice della legislazione informata a libertà *carcer passum in poena cedit*; è questo precisamente il caso Zanelli, in cui la magistratura avrebbe potuto ordinare la scarcerazione. Mi consenta la Camera che io legga un brano solo della sentenza, che il caso Zanelli ha provocato, perchè è molto doloroso constatare come dalla Corte di cassazione, che dovrebbe essere l'interprete maggiore del diritto, e, nello stesso tempo, la salvaguardia delle libertà conculcate, si sentenzi in questo modo.

Dice la Cassazione: « Non monta che la ulteriore detenzione si chiarisca ingiusta ed iniqua perocchè questo è uno degli inconvenienti, la scarcerazione preventiva, che il legislatore ha tollerato per meglio tutelare la sicurezza sociale, come un tempo tollerò l'altro di non computare nelle pene inflitte la scarcerazione sofferta ».

Come la Camera vede, la Corte di cassazione chiama un inconveniente calpestare i diritti della libertà individuale ed attribuirne al legislatore intendimenti, che non ha mai potuto avere.

Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Fabri, ma non posso dichiararmi completamente soddisfatto, in quanto che la mia interrogazione mirava a chiedere, se, in attesa della presentazione del progetto del Codice di procedura penale, intendesse il ministro presentare alla Camera una riforma, che si appalesa urgente.

Ho fiducia che Vittorio Scialoja non permetterà che la iniziativa parlamentare prenda a cuore la tutela della libertà degli individui, essendo questa forse la principale missione del suo dicastero.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Casalini al ministro di grazia e giustizia e dei culti, « per conoscere per quali ragioni fu collocato a riposo l'av-